

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del Consiglio regionale dell'Abruzzo

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 SETTEMBRE 1988

Indizione di un *referendum* di indirizzo sul conferimento di un mandato costituente al Parlamento europeo che sarà eletto nel 1989

ONOREVOLI SENATORI. – Malgrado le ripetute dichiarazioni favorevoli all'unione europea, a cominciare da quella del vertice CEE di Stoccarda, i Governi dei «dodici» non sono riusciti mai – dopo la decisione relativa all'elezione a suffragio universale del Parlamento europeo (e che ha costituito il primo vero passo verso l'unità politica del nostro continente) – a far avanzare concretamente il suindicato processo verso il suo naturale traguardo; anzi, hanno bloccato (con le decisioni del Consiglio europeo di Lussemburgo) la realizzazione dell'unica azione, intrapresa verso quella direzione, e cioè il progetto di trattato di «unione europea» (approvato dal Parlamento europeo il 14 febbraio 1984).

Al suo posto, è stato varato il cosiddetto «Atto Unico Europeo», che fissa al 1992

l'inizio, per le Comunità europee, di un libero mercato; obiettivo al quale il mondo economico e finanziario – in particolare quello italiano – ha cominciato a prepararsi, accentuando in tal modo la dimensione europea della propria organizzazione e delle proprie strategie.

Ma, la pur legittima aspirazione al raggiungimento di una dimensione europea in campo economico-finanziario, non può non correlarsi a quella politico-culturale (che, però, non è prevista nell'Atto Unico); quest'ultima dimensione, d'altro canto, è la sola che può consentire alla prima di divenire fonte di sviluppo (sviluppo inteso nella sua accezione più completa) per gli europei e per tutti gli altri uomini del pianeta.

Una simile inerzia politica rischia, inoltre, di svuotare di contenuto la stessa campagna elettorale del 1989 per l'elezione del Parla-

mento europeo e di far diminuire la partecipazione dei cittadini a tale elezione, compromettendo così il prestigio di un'istituzione comunitaria democratica.

Poichè non sussiste per il momento la possibilità di indire un *referendum* simultaneamente in tutti i Paesi della Comunità, la via da percorrere è quella unilaterale di un *referendum* da tenere in Italia in concomitanza con le elezioni europee del 1989, nella prospettiva che l'esempio italiano spinga altri Paesi a seguire la stessa via.

Di qui l'esigenza della presente iniziativa, che punta sulla spinta di una partecipazione popolare per procedere alla trasformazione delle Comunità europee in una effettiva Unione, dotata di un Governo responsabile di fronte al Parlamento, affidando allo stesso Parlamento europeo il mandato di redigere un progetto di Costituzione europea da sottoporre direttamente alla ratifica degli organi competenti degli Stati membri della Comunità.

Si auspica, quindi, l'approvazione dell'allegato disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, indice un *referendum* di indirizzo nella stessa data di svolgimento delle prossime elezioni dei rappresentanti del Parlamento europeo, avente per oggetto il quesito indicato nell'articolo 2. Il decreto di indizione deve essere emanato entro il sessantesimo giorno antecedente la data di convocazione degli elettori.

2. Hanno diritto al voto i cittadini che alla data di svolgimento del *referendum* abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e siano iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati.

Art. 2.

1. Il quesito da sottoporre al *referendum* è il seguente:

«Ritenete voi che si debba procedere alla trasformazione delle Comunità europee in una effettiva Unione, dotata di un Governo responsabile di fronte al Parlamento, affidando allo stesso Parlamento europeo il mandato di redigere un progetto di Costituzione europea da sottoporre direttamente alla ratifica degli organi competenti degli Stati membri della Comunità?».

Art. 3.

1. La propaganda relativa allo svolgimento del *referendum* previsto dalla presente legge è disciplinata dalle disposizioni contenute nelle leggi 4 aprile 1956, n. 212, 24 aprile 1975, n. 130, nonchè dall'articolo 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, e dall'articolo 3 della legge 22 maggio 1978, n. 199.

2. Le facoltà riconosciute dalle disposizioni vigenti ai partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e ai comitati promotori di *referendum* sono estese anche agli enti e alle associazioni aventi rilevanza nazionale che abbiano tra i loro fini la realizzazione dell'unità europea. Tali enti e associazioni sono individuati, a richiesta dei medesimi, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, entro il 31 dicembre 1988.

3. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi formula gli indirizzi atti a garantire ai partiti, enti ed associazioni di cui al comma 2, la partecipazione alle trasmissioni radiotelevisive dedicate all'illustrazione dei quesiti referendari, entro i termini stabiliti per l'elezione dei rappresentanti del Parlamento europeo.

Art. 4.

1. L'ufficio centrale per il *referendum* compie le operazioni previste dall'articolo 36 della legge 25 maggio 1970, n. 352, intendendosi sostituita alla proclamazione dei risultati la comunicazione a ciascuna delle due Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri dei voti favorevoli e contrari al quesito proposto.

Art. 5.

1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e della legge 25 maggio 1970, n. 352.